



Via Cecilio Stazio, n. 5 Roma, tel. 0635341726, fax 0635343061

Prot. Sind. 000130

Al Presidente della Regione Lazio
On. Piero Marrazzo
Via Cristoforo Colombo, n. 212
00147 ROMA
All'Assessore alla Sanità
On. Augusto Battaglia
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA
All'Assessore al Bilancio,
Programmazione Economico Finanziaria
On. Luigi Nieri
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 ROMA
Al Direttore Generale
Dr. Ubaldo Montaguti
Azienda Policlinico Umberto 1°
Viale del Policlinico, 155
00161 Roma

Ex art. 328 c. p.

Oggetto: ATTO DI SIGNIFICAZIONE DIFFIDA CANTIERI DITTE PER L'ESPLETAMENTO DELL'APPALTO PER LA RIQUALIFICAZIONE, BONIFICA E ADEGUAMENTO A NORMA DELLE GALLERIE IPOGEE E DELLE CABINE IDRICHE DEL POLICLINICO UMBERTO I – RICHIESTA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'O.S. FIALS Medici, con sede in Roma, via Cecilio Stazio 5, 00136 in persona del Segretario Regionale FIALS Medici Universitari, prof. Antonio Sili Scavalli domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede sindacale suddetta

PREMESSO CHE

1. Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il Decreto legislativo sulla sicurezza recentemente approvato dal Governo. Il decreto legislativo porta la data del 9 aprile 2008 e reca "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Il Decreto legislativo, successivamente ai 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta, diventerà pienamente operativo con esclusione della nuova valutazione dei rischi per la quale i datori di lavori avranno 90 giorni di tempo in più. Ciò per significare che le attuali disposizioni legislative in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono tuttora vigenti

2. Con lettera del 10.01.2008 prot. n. 225 la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio ha trasmesso per competenza alla Soprintendenza Archeologica di Roma l'atto di significazione diffida ad Essa indirizzato dalla FIALS Medici in merito all'appalto per la riqualificazione, bonifica ed adeguamento a norma delle gallerie ipogee e delle cabine idriche del Policlinico Umberto I di Roma.

3. La Soprintendenza Speciale per i beni Archeologici di Roma ha risposto con lettera del 18.03.2008 prot. n. 8587 indirizzata alla FIALS Medici e p.c. a vari destinatari, a firma del Soprintendente Angelo Bottini. Nella lettera si legge:<<” *OGGETTO: Roma – Municipio III – Policlinico Umberto I – Appalto per la riqualificazione, bonifica ed adeguamento delle gallerie ipogee – Atto di significazione e diffida – Comunicazioni ...omissis...In merito alle vicende riferite in tale esposto si dichiara che attualmente agli atti dello Scrivente Ufficio non risulta trasmesso il progetto definitivo posto alla base di gara, né attivata alcuna procedura di indagine archeologica preventiva, né risulta pervenuta alcuna convocazione a Conferenze dei Servizi sull’argomento. Per quanto riguarda poi nello specifico l’importanza archeologica del sottosuolo del Policlinico Umberto I questa è attestata dai numerosi rinvenimentiomissis...per questo motivo qualunque intervento che riguardi il sottosuolo del Policlinico dovrà essere sottoposto al parere preventivo di questa Soprintendenza....omissis...*”>>.

La nostra O.S. aveva paventato in precedenti diffide alle SS.LL. indirizzate l’eventuale violazione degli artt. 95 Verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare e 96 Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico del D.L.gs. n. 163/2006 e s.i.m.. La lettera della Soprintendenza sembrerebbe confermare questa palese violazione. La FIALS Medici, nella persona dello scrivente, aveva inviato formale diffida alle SS.LL. e al direttore generale dell’Azienda Policlinico Umberto I, dott. U. Montaguti, diffida acquisita dall’Azienda in data 7 dicembre 2007 con protocollo n. 37524, in merito all’appalto per la riqualificazione, bonifica e adeguamento a norma delle gallerie ipogee. Al punto 8 della diffida era scritto: <<”....omissis.....*Nel progetto non è dato rilevare alcuna disposizione sulla eventualità, affatto remota, di ritrovamenti architettonici ed archeologici, tenuto in opportuno conto che in passato numerosi sono stati i ritrovamenti (non sono state preliminarmente rilevate le gallerie del secondo ordine), per le quali si prevede la demolizione delle originarie volte in muratura, sostituite con strutture in metallo e C.A ad andamento piano. Nemmeno è prevista una qualche doverosa utilizzazione funzionale di tali gallerie, per le quali è semplicemente prevista una totale sigillatura.....omissis.....* 11. L’art. 95 del D.L.gs n. 163/2006 Verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare (art. 2-ter, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005) recita:”....omissis.... L’Art. 96 dello stessa legge Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico(artt. 2-quater e 2-quinquies, d.l. n. 63/2005 conv. nella legge n. 109/2005) recita: “....omissis.... *E’ stata fatta la redazione della relazione archeologica definitiva? Se non fosse stata fatta in quanto non attivata la procedura prevista dal dettato normativo qui citato, ciò potrebbe costituire fattispecie delittuosa?omissis...E INVITA Le autorità in indirizzo, ciascuna per quanto di competenza, a verificare immediatamente all’atto di ricezione della presente diffida la congruità del progetto definitivo posto alla base di gara con le normative vigenti, a verificare se l’iter di approvazione ha seguito il dettato normativo e qualora ciò non fosse ad immediatamente revocare la gara posta in essere ...omissis....*”>>.

4. In occasione del sopralluogo ex art. 9 della Legge n. 300/1970 effettuato il 9 aprile u.s. nelle aree limitrofe ai cantieri, la FIALS ha constatato che: a) in alcune aree interessate dai cantieri le vie di fuga presentavano la vecchia cartellonistica, per cui erano indicate vie di fuga non più percorribili e praticabili; b) la cartellonistica indicante il committente, la ditta esecutrice dell’opera, l’importo lavori, il titolo ad effettuare i lavori, il responsabile della sicurezza, il direttore lavori ecc. non era presente; c) l’Arch. Raffaella Bucci, responsabile dell’Ufficio tecnico dell’Azienda Policlinico Umberto I, l’Arch. Claudio Voglino dell’Ufficio tecnico dell’Azienda Policlinico Umberto I, l’Arch. Saraceno, responsabile della sicurezza dell’Azienda Policlinico Umberto I alla richiesta dello scrivente di fornire la documentazione ex artt. 11 e 12 del D.L.gs 494/1996 hanno dichiarato che i lavori che si stavano effettuando erano solo finalizzati alla redazione del progetto esecutivo per cui esisteva al momento solo il piano generale di sicurezza dell’Azienda; d) i lavori che si stavano eseguendo sembravano di entità tale da far presupporre lavori veri e propri e non semplici lavori di indagine finalizzati alla redazione del progetto esecutivo, in quanto venivano effettuati lavori di vera e propria demolizione delle strutture esistenti; e) nell’area antistante l’edificio della I

Clinica Medica era presente un'area di scavo di discrete dimensioni senza la presenza al momento del sopralluogo di alcun responsabile della soprintendenza ai Beni Archeologici di Roma, scavo giustificato dall'Arch. Bucci come area di indagine.

5. L'art. 11 Notifica Preliminare del D.L.gs n. 494/1996 e s.i.m. recita:<<” 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.”>>. Nelle aree limitrofe al cantiere la nostra O.S. non ha potuto trovare copia del documento di cui al comma 2 del presente articolo. Con la presente si chiede se è stata effettuata la Notifica preliminare e, qualora fosse stata effettuata, di acquisirne copia.

6. L'art. 12 Piano di sicurezza e coordinamento del D.L.gs n. 494/1996 e s.i.m. recita:<<” 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; c) servizi igienico-assistenziali; d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; e) viabilità principale di cantiere; f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria; n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14; r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c); s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano; t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. 2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. 3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza. 4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. 5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di

coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.”>>. Con la presente si chiede se è stato redatto il piano di sicurezza e coordinamento e, qualora fosse stato redatto, di acquisirne copia. Poiché l’Arch. Bucci ha dichiarato che il contratto d’appalto tra il committente e l’aggiudicatario era stato già sottoscritto, poiché, come già detto, i lavori che venivano effettuati sembravano consistere in lavori di vera e propria demolizione più che di semplice indagine, l’eventuale mancanza del piano di sicurezza e coordinamento potrebbe prefigurare fattispecie delittuosa? La presenza stessa di Cantieri non rende necessario redigere il piano di sicurezza e coordinamento?

Tanto premesso l’O.S. FIALS Medici Universitari come sopra rappresentata

INVITA

Le autorità in indirizzo, ciascuna per quanto di competenza, a chiarire i quesiti posti nelle premesse, a fornire la documentazione richiesta e a rispondere ai seguenti quesiti: 1. E’ stato redatto il progetto esecutivo? 2. Chi ha approvato il progetto esecutivo? 3. I lavori di riqualificazione delle gallerie ipogee sono già iniziati? 4. E’ stata richiesta la presenza di un archeologo alla Soprintendenza Speciale per i beni Archeologici di Roma per gli scavi effettuati nelle aree adiacenti alla I Clinica Medica?

INVITA Le autorità in indirizzo, ciascuna per quanto di competenza, a verificare immediatamente all’atto di ricezione della presente diffida, se i lavori che si stanno effettuando all’interno dell’Azienda Policlinico Umberto I per la riqualificazione delle gallerie ipogee sono nel rispetto delle norme vigenti, adottando gli atti conseguenti di legge. E COMUNICA al Direttore Generale dell’Azienda Policlinico Umberto I, dott. Montaguti, che la FIALS in data 30 aprile c.a. alle ore 11,30 intende procedere ad effettuare un nuovo sopralluogo ex art. 9 della legge n. 300/70.

E DIFFIDA

Le autorità in indirizzo, ciascuna per quanto di competenza, che a tanto non ottemperando entro i termini previsti di legge dal ricevimento della presente si procederà alla segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti per i conseguenti eventuali profili di responsabilità contabile nonché alla competente Procura della Repubblica per gli eventuali profili di reato individuabili.

Salvis juribus

Roma, 22.04.2008

FIALS Medici Universitari
Il Segretario Regionale
Prof. Antonio Sili Scavalli